

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. 0256/Pres.

**Regolamento recante la disciplina in materia di validità dei certificati e delle attestazioni di revisione cooperativa, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).**

Art. 1	Finalità e oggetto
Art. 2	Validità dei certificati e delle attestazioni di revisione
Art. 3	Entrata in vigore

Art. 1  
*(Finalità ed oggetto)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina la validità dei certificati e delle attestazioni di revisione ai fini della vigilanza cooperativa.

Art. 2  
*(Validità dei certificati e delle attestazioni di revisione)*

1. La validità dei certificati e delle attestazioni di revisione è così definita:
- a) per gli enti cooperativi soggetti a revisione annuale:
    - 1) se la revisione è stata effettuata nel primo semestre dell'annualità revisionale, la relativa attestazione o certificazione è valida fino allo scadere dell'annualità stessa;
    - 2) se la revisione è stata effettuata nel secondo semestre dell'annualità revisionale la relativa attestazione o certificazione è valida fino a tutto il primo semestre dell'anno successivo;
  - b) per gli enti cooperativi soggetti a revisione biennale e per le banche di credito cooperativo:
    - 1) se la revisione è stata effettuata nel primo dei due anni del biennio, la relativa attestazione o certificazione è valida fino allo scadere del biennio stesso;
    - 2) se la revisione è stata effettuata nel secondo anno del biennio, l'attestazione o certificazione è valida fino al termine del primo dei due anni del biennio successivo.

2. Le attestazioni e le certificazioni la cui validità, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, è differita oltre il normale periodo di riferimento, cessano di essere valide se nei confronti dell'ente cooperativo o banca di credito cooperativo viene avviata

un'ulteriore revisione nell'ambito del nuovo periodo revisionale e, in ogni caso, ogni qualvolta nei confronti dell'ente cooperativo o banca di credito cooperativo venga avviata una nuova revisione. In tale caso il revisore che procede alle verifiche deve, in occasione dell'avvio della revisione, annullare l'attestazione o la certificazione di cui l'ente cooperativo o la banca di credito cooperativo è già in possesso.

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per data di effettuazione della revisione si intende quella di avvio della medesima.

Art. 3  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.